

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA ECONOMICA E SOCIALE - NUOVO TESTO MODIFICATO

TITOLO I - FINALITA'

art. 1

Il Comune di Minerbio attua interventi tesi ad avvicinare ai livelli medi di vita il reddito degli anziani, degli invalidi e dei nuclei familiari in stato di bisogno; riconosce il valore della famiglia nell'opera di assistenza ai propri membri e si impegna pertanto a sostenere per tale compiti le famiglie in stato di necessità. In questo settore favorisce la ripresa sul piano fisico e sociale dei cittadini, impedendo la cronicizzazione delle situazioni di dipendenza e di isolamento sociale dei cittadini, permettendo alle categorie di cittadini più esposti di rimanere il più a lungo possibile nel proprio nucleo familiare ed ambientale; riconosce altresì le funzioni ed il valore del volontariato.

art. 2

L'Amministrazione Comunale di Minerbio attua interventi di assistenza economica e sociale nei confronti dei cittadini residenti soli, con o senza congiunti e dei nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche, nel rispetto delle competenze stabilite dalla L.R. n. 2/2003. La valutazione delle condizioni economiche dell'assistito tiene conto delle possibilità finanziarie dei parenti che per legge (art.433 del Codice Civile) sono obbligati al mantenimento del proprio congiunto.

Prima di giungere alla erogazione del contributo si dovrà esperire ogni utile tentativo per individuare soluzioni alternative, che consentano di utilizzare i servizi e le strutture del territorio, per risolvere le difficoltà che sono all'origine della richiesta del contributo.

art. 3

Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale di Minerbio definisce criteri di intervento in ordine a:

1) Assistenza Economica:

- a) sussidi continuativi
- b) sussidi straordinari

2) Assistenza Domiciliare

3) Tariffe agevolate di accesso ai servizi sociali

4) Contributi ai ricoverati in Case di Riposo e Case Protette

5) Agevolazioni sulle rette dei servizi a domanda individuale

TITOLO II

art. 4

ISTRUTTORIA

I cittadini che ritengono di avere diritto a contributi e agevolazioni o all'esenzione totale o

parziale dal pagamento dei servizi erogati dal Comune debbono presentare domanda all'Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali del Comune di Minerbio, allegando la dichiarazione sostitutiva unica con l'attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente, nonché le attestazioni degli eventuali stati di disoccupazione. Per i servizi alle persone anziane si utilizza il nucleo familiare estratto composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente, ai sensi del regolamento per l'applicazione dell'ISEE (delibera di Consiglio n. 36 del 02/04/01).

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Dovrà essere presentata certificazione attestante lo stato di famiglia dei tenuti agli alimenti che non risiedono nel Comune di Minerbio.

I richiedenti dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della loro situazione economica. Per i servizi a carattere continuativo (ad esempio i contributi per i ricoverati in strutture residenziali), ogni anno dovranno essere aggiornati i documenti previsti per la domanda.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste all'art. 496 del Codice Penale. L'Istituzione, se lo riterrà opportuno, con particolare riferimento alle dichiarazioni palesemente inattendibili (es. spese per l'affitto e reddito zero), potrà richiedere o svolgere verifiche sul tenore di vita, anche mediante il servizio sociale competente, e potrà eventualmente revocare l'agevolazione concessa, qualora emergano incompatibilità del tenore di vita rispetto allo stato di bisogno dichiarato.

L'Istituzione potrà richiedere al servizio sociale competente, una relazione sulla situazione socio-economica del nucleo familiare del richiedente. La relazione conterrà di norma anche una valutazione sul tenore di vita del nucleo familiare in relazione al livello di utilizzo di beni di consumo e durevoli.

Nel caso di accoglimento, i benefici decorrono di norma dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

### TITOLO III

#### ASSISTENZA ECONOMICA

##### art. 5

I contributi economici da erogarsi a persone o a nuclei bisognosi, si suddividono in:

- a) continuativi
- b) straordinari

I contributi sono concessi dal Dirigente responsabile del servizio competente, su richiesta motivata da parte del servizio sociale e nel rispetto di importi massimi di norma individuati come segue:

- se continuativi: importo mensile pari ad un ventesimo dell'ISEE massimo della fascia A (art. 14);
- se straordinari: importo pari ad un decimo dello stesso valore.

Contributi di maggior importo nell'anno di riferimento possono essere concessi sulla base di richiesta motivata da parte del servizio sociale competente.

##### art. 6

I contributi economici sono erogati a persone o nuclei familiari che con i propri mezzi e con l'aiuto di eventuali tenuti agli alimenti, presentano un ISEE compreso nelle fasce A e B di cui all'art. 14.

I contributi vengono concessi sulla base di un progetto sociale di recupero che preveda un percorso per uscire dalla situazione di difficoltà, concordato e pattuito con il richiedente, che può prevedere a titolo di esempio:

- prestazioni di volontariato in attività socialmente utili;
- utilizzo del prestito d'onore nella fase conclusiva del percorso.

I contributi mensili in caso di accoglimento della domanda, hanno decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda medesima. Il contributo può essere erogato per il periodo massimo di un anno solare e può essere rinnovato solo dopo un'accurata verifica del permanere della situazione di bisogno.

Il contributo non viene erogato nel caso in cui l'utente si trasferisca in altro Comune cui spetta l'obbligo dell'assistenza. Viene altresì sospeso o interrotto in caso di ricovero dell'assistito in Casa di Riposo, Casa di Cura, Istituto o altra Istituzione.

#### art. 7

I contributi straordinari sono erogati a persone o nuclei familiari che per svariate cause, si trovino in situazione di bisogno di natura eccezionale e transitoria.

In considerazione delle finalità di cui al TIT.I art.1 verranno prese in considerazione le richieste provenienti da nuclei familiari che scelgano di mantenere all'interno del nucleo stesso persone con limitazioni funzionali per le quali le spese per le cure non siano esentate dal Servizio Sanitario Nazionale. A tale fine i richiedenti dovranno presentare:

- 1) la documentazione idonea ad attestare le spese sostenute dalla famiglia per motivi inerenti alla disabilità,
- 2) certificazione della disabilità rilasciata dall'U.S.L.

### TITOLO IV

#### TARIFFE AGEVOLATE DI ACCESSO AI SERVIZI

#### art. 8

##### PASTI A DOMICILIO

La fornitura dei pasti a domicilio è concessa, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento, agli anziani o adulti soli che per impedimenti fisici o per motivi economici non siano in grado di provvedere alla preparazione dei pasti o i cui familiari non possano provvedervi a causa di impegni lavorativi o perché anch'essi in condizione di non autosufficienza.

Agli anziani e invalidi che usufruiscono del pasto a domicilio potranno essere concessi esoneri o riduzioni per il pagamento del servizio, sulla base del valore ISEE del nucleo familiare e dei tenuti agli alimenti, secondo la fascia di appartenenza (art. 14).

In assenza della certificazione ISEE è richiesta la relazione del servizio sociale anziani.

#### art. 9

##### DIRITTO ALLO STUDIO

Sono previste agevolazioni finalizzate a rendere effettivo il diritto allo studio di minori appartenenti a nuclei familiari con situazioni di disagio socio-economico che frequentino la scuola dell'obbligo e la scuola materna.

Tali agevolazioni potranno essere concesse sotto forma di:

- a) contributi per l'acquisto di libri di testo;
- b) riduzioni per il pagamento dei Servizi Scolastici comunali.

Modalità di presentazione delle domande:

Le domande, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento, vengono presentate di norma insieme alle domande per usufruire dei servizi in modo tale da

consentire l'applicazione della agevolazione con l'inizio del servizio. Le domande in corso d'anno sono accettate solo per motivi eccezionali: variazione della residenza, segnalazione del servizio sociale minori, ragioni d'ufficio, ecc.

L'agevolazione, se concessa, decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le agevolazioni vengono concesse sulla base del valore ISEE del nucleo familiare, secondo la fascia di appartenenza (art. 14). Per l'accesso alla fascia A (esonero) è richiesta la relazione del servizio sociale competente.

L'Istituzione, se lo riterrà opportuno, potrà, anche per l'accesso alle altre fasce, richiedere o svolgere verifiche e potrà richiedere al servizio sociale competente, una relazione sulla situazione socio-economica del nucleo familiare (art. 4). In assenza della certificazione ISEE è richiesta la relazione del servizio sociale minori. A seguito di concessione del contributo per i libri di testo, potrà essere richiesta la ricevuta di acquisto dei libri di testo.

art. 10

#### SERVIZI DI TRASPORTO

I servizi di trasporto, di carattere continuativo e ripetitivo, sono concessi agli anziani ultrasessantacinquenni, agli invalidi ed ai disabili che ne facciano richiesta, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Potranno essere concessi esoneri o riduzioni per il pagamento del servizio, sulla base del valore ISEE del nucleo familiare e dei tenuti agli alimenti, secondo la fascia di appartenenza (art. 14). Per questi servizi può essere definita una ulteriore fascia E che consenta di accedere al servizio senza concedere agevolazioni. Oltre tale fascia di norma non si concede il servizio. Ulteriori agevolazioni potranno essere concesse su relazione motivata dal competente servizio sociale. Le richieste potranno essere soddisfatte quantitativamente e qualitativamente in relazione alle disponibilità di automezzi e di volontari o di obiettori di coscienza.

art. 11

#### ASSISTENZA DOMICILIARE

Con le finalità di cui all'art. 1 possono usufruire dei servizio di Assistenza Domiciliare, gli anziani, gli handicappati adulti, gli invalidi e le famiglie con condizioni particolarmente disagiate, residenti nel Comune di Minerbio.

Le richieste presentate secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento saranno soddisfatte quantitativamente e qualitativamente in relazione al numero degli operatori addetti al servizio con le modalità previste dall'apposito Regolamento per l'Assistenza Domiciliare.

### TITOLO V

#### CONTRIBUTI AI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO

art. 12

La concessione di contributi, quale compartecipazione all'onere di rette per il ricovero di anziani o invalidi residenti a Minerbio in Casa di Riposo o Struttura Protetta è condizionata ai seguenti criteri:

a) quando il ricovero avvenga in seguito a completo o parziale decadimento fisico o psichico che ha inciso sull'autosufficienza della persona;

b) quando siano esaurite tutte le condizioni per un'assistenza domiciliare.

Usufruiscono del contributo a carico del Comune per il mantenimento in Casa di Riposo o Struttura Protetta gli anziani e/o invalidi che non siano in grado di provvedervi con le

proprie risorse economiche o i cui familiari obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile non siano in condizioni economiche di supplirvi o lo siano solo parzialmente.

In caso di ricovero in strutture private per indisponibilità di posti in strutture pubbliche il contributo verrà erogato a condizione che l'utente sia iscritto alle liste di attesa di una struttura pubblica territorialmente competente e che il trasferimento avvenga non appena ciò si renda possibile.

Per il calcolo del contributo si terrà come parametro di riferimento la quota giornaliera della Casa di Riposo Pubblica.

#### art. 13

L'intervento economico viene concesso su domanda della persona ricoverata o dei parenti, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'utente partecipa al pagamento della retta con tutti i suoi redditi fatta salva una quota garantita per le spese personali pari al 25% di un tredicesimo dell'ISEE massimo della fascia A (art. 14).

I tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, dovranno contribuire al pagamento della quota non garantita dai redditi dell'utente, in proporzione alla fascia ISEE di appartenenza, tenendo conto di eventuali contribuzioni versate per altri soggetti per i quali gli interessati siano tenuti agli alimenti.

L'importo del contributo è determinato dalla differenza tra l'ammontare della retta di ricovero e la somma delle quote di contribuzione a carico dell'utente e dei tenuti agli alimenti.

### TITOLO VI

#### CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

#### art. 14

Con riferimento alle materie oggetto del presente regolamento la Giunta Comunale determina annualmente i valori delle fasce ISEE che servono di riferimento per la concessione dei contributi e delle agevolazioni, tenendo conto del Minimo vitale INPS, delle soglie di povertà calcolate dall'ISTAT, del reddito minimo di inserimento (art. 13 L.R. 2/2003) e di altre analoghe misure di sostegno del reddito, qualora adottate a livello nazionale o regionale. Le fasce ISEE sono di norma quattro, prevedendo la seguente gradazione:

Fasce ISEE	% del contributo o agevolazione	
A	100	esonero
B	75	riduzione
C	50	riduzione
D	25	riduzione

Unitamente alla determinazione delle fasce ISEE possono essere adottate misure di riequilibrio; quali ad es. la valutazione in misura percentualmente ridotta dell'ISEE per i nuclei monoreddito da lavoro dipendente o da pensione, in analogia alle misure utilizzate per l'ERP.

#### art. 15

Non si concedono contributi e agevolazioni:

- a cittadini che, in stato di disoccupazione, abbiano rifiutato offerte di lavoro, eccetto cause di forza maggiore documentata (es. motivi di salute);
- ai richiedenti il cui nucleo familiare possieda altri immobili oltre la prima casa, eccetto le rendite catastali trascurabili;
- ai richiedenti il cui nucleo familiare possieda patrimonio mobiliare finalizzato al risparmio.

Nella determinazione del contributo o dell'agevolazione da concedere si tiene conto di altri eventuali contributi e agevolazioni a vantaggio del nucleo familiare richiedente.

art. 16

La valutazione ISEE di genitori separati di fatto o legalmente o divorziati o non coniugati è effettuata con la valutazione unitaria dei valori ISEE dei nuclei familiari di entrambi i genitori, eccetto i casi di espressa assegnazione a carico di uno solo dei genitori o di non residenza in Italia o di irreperibilità denunciata di uno dei genitori. Sarà il genitore che presenta la domanda a farsi carico di reperire la dichiarazione ISEE dell'altro genitore.

## TITOLO VII

### RECUPERI E RIVALSE

art. 17

Il quadro dei rapporti tra Amministrazione Comunale, assistiti e familiari, quale configurato sulla base dei criteri definiti di seguito, richiede di precisare anche le procedure giuridicamente convalidate che consentono:

1) di recuperare risorse economiche dall'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili, sia in caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie: indennità di accompagnamento, pensione sociale, rendita INAIL, ecc...), sia nel caso di redditi acquisiti o acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili. Si può verificare che il soggetto richiedente l'assistenza economica, sia in attesa di ricevere gli emolumenti dovutogli.

Al Comune viene fatta domanda di contributo economico per un anziano o inabile che attualmente non è in grado di far fronte alle necessità vitali, anche se titolare di un reddito potenziale che, realizzandosi, comprenderà la corresponsione di tutti gli arretrati.

Il contributo assistenziale deve allora considerarsi come anticipazione e viene concesso alla condizione di sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto periodo antecedente all'effettiva riscossione degli assegni.

Tale impegno va sottoscritto preferibilmente dall'anziano o inabile interessato, o qualora questo sia impossibilitato, da uno o più parenti tenuti o meno agli obblighi alimentari. La medesima ipotesi del "contributo a titolo di anticipazione" si configura quando il richiedente risulti proprietario di immobili e/o terreni: ai sensi della normativa vigente tale condizione esenta il Comune dall'obbligo di intervenire con assunzione degli oneri assistenziali a proprio carico.

Si prospettano diverse soluzioni che consentano al Comune di dare un contributo all'interessato e ai familiari in modo da assolvere ai propri obblighi, con un reciproco vantaggio delle parti in causa, attraverso cessioni dei diritti reali sull'immobile, nelle varie forme possibili:

vendita della proprietà piena, vendita della nuda proprietà, vendita condizionata al mancato pagamento da parte degli eredi del credito maturato dal Comune, alienazione a fronte di rendita vitalizia, donazione, locazione con facoltà di subaffitto, ecc... fino a concorrenza del debito maturato.

2) di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione sia tenuta ad intervenire in considerazione della condizione di urgenza ed indifferibilità del contributo economico o del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri di contribuzione a carico dell'assistito, dei familiari e degli eredi) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

E' necessario avviare una procedura di rivalsa anche nel caso in cui i parenti, singolarmente o congiuntamente, non ottemperino agli obblighi alimentari a loro attribuiti, o si riscontri che l'anziano stesso o i parenti hanno evaso gli oneri di loro spettanza per aver sottoscritto dichiarazioni mendaci, ovvero non vengano rispettati gli impegni assunti in sede di anticipazione. Presupposto perché si possa instaurare tale procedura è la sottoscrizione di impegni che diano titolo all'azione da parte dell'Amministrazione Comunale.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### art. 18

Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere effettuate, solo in presenza di casi eccezionali dovuti a particolari esigenze socio-economiche segnalate dagli operatori addetti al servizio, previa relazione e parere degli stessi.

Per quanto non specificamente previsto nel presente Regolamento si farà riferimento alla legislazione vigente.

#### art. 19

Il rispetto delle disposizioni fissate dal presente Regolamento è subordinato alla copertura finanziaria del Bilancio in corso.